Civile Ord. Sez. 5 Num. 26407 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 07/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11508/2025 R.G. proposto da:

RESTIVO ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE LO GIUDICE

-ricorrente-

contro

COMUNE DI CANICATTÌ rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO DI PACE e MARIO PERUGINI

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della SICILIA n. 8785/2024 depositata il 22/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

Il 15 gennaio 2019 alla contribuente fu notificato un avviso d'accertamento TARSU 2013, per differenza di superficie dei locali occupati e per l'importo di € 505,37 comprensivo di sanzioni, da parte del Comune di Canicattì, che la stessa impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, lamentando diversi profili d'illegittimità. Il primo giudice, nella contumacia del Comune e mediante la sentenza 1405/2021, respinse il ricorso.

Su appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, nel contraddittorio con le controparti, ha respinto il gravame.

Secondo il giudice d'appello doveva ritenersi corretta la valutazione del primo giudice in ordine alla correttezza del procedimento notificatorio e alla (non) applicazione del principio di non contestazione, giusta la contumacia dell'ente locale in primo grado, nonché ai sensi dell'art. 156, comma terzo, c.p.c. La Corte territoriale ha altresì ritenuta idonea la motivazione fornita dalla Commissione agrigentina, valutando che la contestazione di una maggior superficie di mq 87 implicasse una precedente denuncia d'una superficie inferiore rilevandosi così un'implicita ma espressa sussistenza del presupposto impositivo TARSU, negando inoltre che potessero ritenersi scaduti i termini di:

- decadenza di cui all'art 1, comma 161 della legge 296/06, attesa la spedizione dell'avviso d'accertamento in data 18/12/2018 (*rectius* 8/12/2018 vv. doc. 3.2);
- prescrizione che doveva ritenersi decorrere dal 1/1/2018, termine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto pagare il tributo, ritenendo comunque che anche in tal caso si applichi il principio secondo cui la spedizione a mezzo del servizio postale valga altresì come atto interruttivo.

Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

Resiste il Comune con controricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con atto depositato il 13/10/2025, il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c. ritenendo che:

- quanto al primo motivo, il termine rilevante nel caso specifico sia di decadenza e non di prescrizione, per il quale vale il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, venendo in rilievo non già il decorso del termine quinquennale dalla esigibilità del credito comunale a seguito e per effetto di definitività dell'avviso di accertamento/pagamento, bensì il tempestivo esercizio del potere di imposizione mediante, appunto, la notificazione della pretesa, con conseguente indebita sovrapposizione di istituti ed inconferenza del richiamo all'art. 2948 cod.civ.;
- quanto al secondo motivo, lo stesso ricorso ammette come l'atto sia stato consegnato il 17/1/19 e in ogni caso doveva confermarsi l'applicazione dell'art. 156, comma terzo, c.p.c. in tema d'effetto sanante del raggiungimento dello scopo.

Con atto depositato il 5/12/2025 la contribuente ha formulato istanza di trattazione del ricorso, depositando poi memoria integrativa il 1/9/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente ricordato come, secondo costante orientamento di questa Corte, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-*bis* c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. Sez. U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 – 01).

2. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., 1, comma 161, legge n. 296/2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Con particolare riferimento alla prescrizione, ribadisce come diversi siano le considerazioni in ordine alla scissione degli effetti della notificazione, per il notificante e il destinatario, rispetto a quanto accade per ciò che concerne la decadenza.

2.1. Il motivo è inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.

2.2. Sotto il primo profilo va osservato come il motivo censuri esclusivamente l'aspetto riguardante l'erronea applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione al termine di prescrizione. La sentenza impugnata, trascritta nel ricorso, ha però affermato: "*Questo Collegio decidente ritiene che, in forza dei principi generali, la prescrizione decorre dal momento in cui la potestà impositiva doveva essere esercitata e, quindi, nel caso di specie, dal 1.1.2018 ovvero dopo la scadenza del termine per il pagamento del tributo locale da parte del contribuente",* dando tuttavia atto di diversi orientamenti giurisprudenziali e, successivamente, motivando sulle ragioni per cui ha ritenuto il principio della scissione applicabile a entrambi gli istituti. Trattandosi di due *rationes decidendi* egualmente idonee a sostenere la decisione, l'impugnazione d'una sola di esse comporta il passaggio in giudicato della rimanente rendendo inammissibile il motivo.

2.3. La censura, come anticipato, è però anche, all'evidenza, infondata.

2.4 Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente nella memoria integrativa (Cass. 29854/24 punto 3.2), il termine va qualificato di *prescrizione*, ove si impugni un'ingiunzione di pagamento ossia un atto di riscossione, come nel caso preso in esame in quel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procedimento, ma non nel caso in cui, come nel presente, oggetto dell'impugnazione sia un avviso d'accertamento e, pertanto, si verta in tema di *decadenza* dal potere impositivo, come indicato nella proposta di definizione accelerata.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo nel caso qui in esame, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha attuato gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 - 01). Va, a tal fine, ricordato che, secondo l'art. 60 del d.P.R. 600/73, con principio dettato in materia di imposte sui redditi ma estensibile alla generale materia tributaria, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione. Solo i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla ricezione.

2.5 Alla stregua di tali argomentazioni va respinta l'istanza, formulata con la memoria integrativa, di rimettere gli atti al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374, comma secondo, c.p.c. atteso che il contrasto ipotizzato è estraneo alla presente fattispecie riguardante un termine di decadenza e non di prescrizione.

3. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 115 in relazione all'art. 360, comma primo, c.p.c. Avrebbe errato la Corte di merito a non rilevare il difetto di notifica dell'atto impositivo non avendo rilevanza le notizie comunque acquisite dal contribuente ove non vi sia la conoscenza legale dell'atto che può derivare solo dalla sua notificazione, fallendo quindi nella percezione del contenuto oggettivo della prova.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile e comunque palesemente infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.2. Lo stesso non censura infatti la *ratio* del punto di motivazione che richiama espressamente il principio di cui all'art. 156, comma terzo, c.p.c., ove si fa salva la validità dell'atto ove lo stesso abbia raggiunto il suo scopo.

3.3. È, altresì, all'evidenza infondato, come emerge dalla giurisprudenza richiamata nella proposta, atteso che l'art. 156, comma terzo, c.p.c. è pacificamente applicabile ove la mancata notifica non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui lo stesso, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto (Cass. Sez. 5, 09/05/2018, n. 11043, Rv. 648360 - 01). Nel caso specifico va osservato come, tra i sette motivi del ricorso originario della contribuente, che può essere esaminato da questa Corte essendo prospettato un errore procedurale, solo il primo verteva sulla notificazione, peraltro lamentandone la nullità in modo del tutto generico, presupponendo i rimanenti motivi la piena conoscenza del contenuto dell'avviso medesimo.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente condannata alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità da liquidarsi come da dispositivo.

L'effetto di conferma della proposta di definizione accelerata sulla base delle medesime motivazioni comporta, ai sensi dell'art. 380-*bis,* comma terzo, c.p.c., l'applicazione dell'art. 96, commi terzo e quarto c.p.c.; le relative somme si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, oltre a € 800,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo c.p.c. nonché, a favore della Cassa delle Ammende, € 3.000,00 ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/09/2026.

Il Presidente

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale